



# Comune di Cardano al Campo

Provincia di Varese

## ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 13/04/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE**

L'anno **duemilaventuno** addì **tredici** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità di legge sono stati convocati dal Presidente i seguenti componenti:

Componente	Ruolo	Presente	Assente	Giustificato
Colombo Maurizio	Sindaco	Si		
Tomasini Valter Antonio	Vice Sindaco	Si		
Marana Angelo	Consigliere di Maggioranza	Si		
Suriano Meri	Consigliere di Maggioranza	Si		
Croci Eliana	Consigliere di Maggioranza	Si		
Merlin Marco	Consigliere di Maggioranza	Si		
Tagliente Giovanni	Consigliere di Maggioranza	Si		
Rossetti Stefania	Consigliere di Maggioranza	Si		
Leo Daniela	Consigliere di Maggioranza		Si	
Reguzzoni Enrico	Consigliere di Maggioranza	Si		
Sparacia Monica	Consigliere di Maggioranza	Si		
Stefano Gosio	Consigliere di Maggioranza	Si		
Biganzoli Sergio	Consigliere di Minoranza	Si		
Proto Vincenzo	Consigliere di Minoranza	Si		
Marchese Michela	Consigliere di Minoranza	Si		
Torno Paola	Consigliere di Minoranza	Si		
Poliseno Massimo	Consigliere di Minoranza	Si		

Totale Presenti: <b>16</b>	Totale Assenti: <b>1</b>
----------------------------	--------------------------

Partecipa il Segretario: **Dott. Monolo Angelo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono inoltre presenti, in qualità di assessori esterni, Enrica Buccelloni e Vito Rosiello

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrenza dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,"*

VISTA le disposizioni:

- a) contenuta nel comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede: *Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*
  - a) *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
  - b) *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
  - c) *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
  - d) *la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
  - e) *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
  - f) *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*

*g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*

*h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

b) contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe".*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti approvati dal Consiglio comunale:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. 446/1997;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d.lgs. 507/1993;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 71 dell'11.03.2021 avente ad oggetto: *"Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - approvazione regolamento disciplina provvisoria"*;

VISTA la proposta di regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato alla seguente proposta, composto da n. 72 articoli;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

VISTI:

- l'articolo 151 del d.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il comma 4-bis dell'articolo 106 del d.l. 34/2020 che stabilisce; *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*.
- *L'art. 30, comma 4 del DL 22.03.2021 n. 41 che differisce ulteriormente il termine al 30 aprile 2021;*

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL ;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, così come modificato dal d.l. 174/2012;

#### **PROPONE:**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi da 816 a 836, composto da n. 72 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di disporre, conseguentemente, la cessazione della disciplina transitoria applicata mediante la deliberazione consiliare n. 71 dell'11.03.2021 avente ad oggetto: "Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - approvazione regolamento disciplina provvisoria";
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria decorrono dall'1.1.2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
6. di pubblicare la documentazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella apposita sezione dedicata;
7. di trasmettere il regolamento all'Azienda Servizi Pubblici di Cardano al Campo, affidataria del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti di competenza;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 13 del 18.11.2020;

PRESO ATTO che la seduta si svolge in videoconferenza;

VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;

Rilevato che la proposta di deliberazione:

- è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare;
- ai sensi dell'art. 7, comma 4 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, è stata comunicata ai capigruppo consiliari, almeno dieci giorni lavorativi prima dell'adunanza, con invio della copia degli atti;
- ai sensi dell'art. 4 dello Statuto comunale, è stata depositata nella segreteria del Comune per non meno di dieci giorni lavorativi, dandone notizia tramite pubblicazione all'albo pretorio, onde consentire ai cittadini interessati di presentare osservazioni, memorie, documenti, pareri;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale in atti;

RITENUTO di approvare la proposta;

ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: 16  
astenuti: 3 ( Biganzoli, Proto, Marchese)  
votanti: 13  
voti contrari: 2 (Poliseno, Torno)  
voti favorevoli: 11

## **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1, commi da 816 a 836, composto da n. 72 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di disporre, conseguentemente, la cessazione della disciplina transitoria applicata mediante la deliberazione consiliare n. 71 dell'11.03.2021 avente ad oggetto: "Istituzione del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati - approvazione regolamento disciplina provvisoria";
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria decorrono dall'1.1.2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
6. di pubblicare la documentazione sul sito istituzionale di questo Ente, nella apposita sezione dedicata;

7. di trasmettere il regolamento all'Azienda Servizi Pubblici di Cardano al Campo, affidataria del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti di competenza;

*Allegati: Regolamento*

**Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.**

<b>IL PRESIDENTE</b> Reguzzoni Enrico	<b>IL SEGRETARIO</b> Dott. Monolo Angelo
--	---